

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815 Indirizzo internet: lazio.lnd.it E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023 Comunicato Ufficiale N. 287 del 17/03/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 16 febbraio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

43) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. SORIANESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.223 LND DEL 27/01/2023 (Gara: SORIANESE – BORGO PALIDORO del 25/01/2023 – Coppa Italia Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 17/02/2023

Visto il reclamo in epigrafe del 16 febbraio 2023; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la A.S.D. SORIANESE ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento adottato C.U. N.223 del 27/01/2023 dal Giudice Sportivo di prime cure con il quale è stata disposta l'irrogazione dell'ammenda di € 500,00 alla società reclamante "[..] perché propri sostenitori nel corso della gara rivolgevano alla terna arbitrale espressioni offensive e minacciose. Inoltre, i medesimi intonavano cori razzisti nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria. Sanzione così determinata in virtù dell'art. 28 CGS [..]". Atteso che il reclamo della A.S.D. SORIANESE si fonda sulla negazione dei suindicati fatti, affidata alle seguenti affermazioni:

- i dirigenti della A.S.D. SORIANESE non avrebbero udito offese e minacce proferite nei riguardi della terna arbitrale, tantomeno cori razzisti indirizzati al calciatore di colore della squadra avversaria, pur riconoscendo la possibilità che le asserite offese alla terna arbitrale da parte di alcuni sostenitori potrebbero loro essere sfuggite, mentre inverosimile risulterebbe la circostanza di non aver udito i cori razzisti;
- anche il calciatore Seku Dumbia (unico possibile destinatario dei cori razzisti in parola in quanto unico giocatore di colore della squadra avversaria), secondo quanto riferitole verbalmente dai dirigenti della A.S.D. BORGO PALIDORO, non li avrebbe uditi.

A sostegno delle proprie argomentazioni, la reclamante ha, inoltre, richiamato l'art. 62 c.8 delle NOIF, ai sensi del quale l'arbitro, qualora rilevi cori, grida, striscioni e ogni altra manifestazione discriminatoria dispone di non iniziare la gara o la sua interruzione temporanea.

Circostanza, quest'ultima, che non essendosi verificata nella fattispecie in discorso, ad avviso della

reclamante varrebbe ad escludere in radice *ex se* anche l'esistenza dei fatti alla stessa contestati. La A.S.D. SORIANESE quindi, nelle proprie conclusioni ha richiesto: in via principale, l'annullamento dell'ammenda di € 500,00; in via subordinata, la riduzione della stessa per assenza di cori razzisti; in via ulteriormente gradata, l'eliminazione della parte motiva della sanzione irrogata dell'intonazione dei cori razzisti.

In via istruttoria, inoltre, la reclamante ha richiesto che fosse sentito nella qualità di testimone il giocatore Seku Dumbia, la terna arbitrale (arbitro Franceso Saverio Madonna, gli assistenti Francesco Raganelli e Antonio Lecce), nonché l'ammissione di mezzi di prova audiovisivi relativi alla partita in questione.

Questa Corte ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento.

I rapporti di gara, che come noto, ai sensi dell'art. 61 c.1 CGS fanno <u>piena prova</u> circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, <u>sono chiari e</u> <u>non lasciano spazio alcuno a dubbi e/o ad interpretazioni e/o fraintendimenti di sorta</u> circa quanto avvenuto nel corso della partita in parola.

Nel proprio referto di gara l'arbitro F.S. Madonna, infatti, riferisce testualmente che: "[..] come riportato anche dall'assistente Antonio Lecce, il pubblico per tutta la gara rivolgeva frasi razziste nei confronti di un calciatore avversario e numerosi insulti, molto pesanti a tutta la terna [..]".

Ancora, nel referto dell'assistente Antonio Lecce si legge testualmente che: "[..] durante tutta la durata della partita e oltre, sostenitori appartenenti alla squadra ospitante rivolgevano frasi offensive verso tutta la terna arbitrale. Tra queste 'gli arbitri li devono ammazzare da piccoli', 'siete dei corrotti di merda' e 'dovete morire'. Inoltre gli stessi rivolgevano insulti razziali ad un giocatore appartenente alla squadra ospite (N.4) con frasi tipo 'sei un negro', 'ammazzate quel negro'. In segno di scherno, pronunciavano la seguente frasi 'scrivi, scrivi tutto che tanto la multa non la pago' [..]". Di talché, stante il contenuto netto e inequivocabile di tali documenti, ad avviso di Questa Corte non sussiste alcuna necessità di disporre alcun supplemento di istruttoria per l'audizione della terna arbitrale.

Parimenti, la Corte respinge la richiesta di ammissione di mezzi di prova audiovisivi relativi alla partita in questione, non vertendosi, peraltro, nella fattispecie in discorso, di un caso di *errore di persona*.

Osserva, infatti, il giudicante, che ai sensi dell'art. 61 c.2 CGS, "[..] gli organi di giustizia sportiva hanno <u>facoltà</u> di utilizzare, quale mezzo di prova, <u>al solo fine</u> della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato <u>un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione</u>" [..]".

Nel merito, il non aver i dirigenti eventualmente sentito le offese – trattandosi di dichiarazione di parte - e/o il non aver l'arbitro disposto l'interruzione della gara in seguito al levarsi dei cori razzisti - la cui valutazione è rimessa all'eventuale osservatore arbitrale - non giova a dimostrare, per ciò solo, la non rispondenza a verità di quanto analiticamente descritto con dovizia di particolari dal direttore di gara e dal suo assistente nei relativi referti di gara circa i fatti contestati alla A.S.D. SORIANESE.

Fatti che, come chiaramente ribadito si sarebbero verificati per tutta la competizione e oltre.

Per tutto quanto sopra esposto, in considerazione della gravità degli insulti rivolti sia alla terna arbitrale sia al giocatore di colore della squadra avversaria, e della loro reiterazione per tutta la durata della gara, la sanzione inflitta alla società risulta più che congrua, non meritevole di annullamento, tantomeno di riduzione.

Per questi motivi, questa Corte, preliminarmente respinte le istanze istruttorie avanzate dalla reclamante; nel merito, visto l'art. 28 CGS, ritenuta congrua la sanzione comminata dal giudice di prime cure

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE F.to Livio Proietti IL PRESIDENTE F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 febbraio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO

ZACCAGNINI

49) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. NETTUNO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VERONI MARCO FINO AL 27/02/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.230 LND DEL 2/02/2023 (Gara: VJS VELLETRI – NETTUNO del 28/01/2023 – Campionato Juniores Under 19 "B" Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 260 del 24/02/2023

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

La società ASD Nettuno proponeva reclamo avverso le decisioni comminate dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo evidenziava che tutti gli accadimenti successi sul terreno di gioco, circa al 45° del secondo tempo, che hanno costretto il direttore di gara a sospendere l'incontro, siano da addebitare esclusivamente al comportamento dei calciatori e tesserati del VJS Velletri.

In particolare viene sottolineato che il proprio dirigente Veroni, tra l'altro oggetto di inibizione, ha riportato traumi e contusioni tanto da dover ricorrere alle cure del P.S..

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, preliminarmente, ai sensi dell'art. 137 comma 3 C.G.S., dichiara inammissibile il reclamo nei confronti dell'inibizione comminata al dirigente Marco Veroni in quanto non reclamabile.

Per quanto concerne l'ammenda, tenuto conto di quanto accaduto sul terreno di gioco, dettagliatamente e puntualmente ricostruito dal direttore di gara, si ritiene che la responsabilità di quanto accaduta possa essere attribuita ad entrambe le società e pertanto appare congrua l'ammenda inflitta alla società reclamante.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, relativamente all'inibizione a carico del dirigente Veroni Marco, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE F.to Aldo Goldoni IL PRESIDENTE F.to Livio Proietti

51) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. SPQV VELLETRI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.115 SGS DEL 9/02/2023

(Gara: CISTERNA CALCIO – SPQV VELLETRI CALCIO del 4/02/2023 – Campionato Under 14 Regionali Maschili)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 260 del 24/02/2023

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

La società SPQV Velletri proponeva reclamo avverso l'ammenda comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante teneva a sottolineare nel proprio scritto difensivo che la responsabilità di quanto accaduto nell'impianto sportivo era da addebitare esclusivamente alla società ospitante che non avrebbe posto in essere quanto indicato nel C.U. 112 del C.R. Lazio, disputa della gara a porte chiuse.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ritiene di accogliere quanto richiesto dalla società reclamante.

Il compito di garantire che la disputa della gara avvenisse a porte chiuse spettava esclusivamente alla società ospitante che invece non ha rispettato quanto stabilito dal C.U. n. 112 del C.R. Lazio. Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando l'ammenda a carico della società. Il contributo va restituito.

IL RELATORE F.to Aldo Goldoni IL PRESIDENTE F.to Livio Proietti

52) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. POGGIO SAN LORENZO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TRIPPETTA MANUEL PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.238 LND DEL 9/02/2023

(Gara: POGGIO SAN LORENZO - CITTA DI RIETI 1936 del 5/02/2023 - Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 260 del 24/02/2023

Visto il reclamo in epigrafe del 10 febbraio 2023; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la A.S.D. POGGIO SAN LORENZO ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. **N.238 DEL 09/02/2023**, con il quale è stata disposta la squalifica del calciatore **Manuel TRIPPETTA** per tre gare in quanto "[..] espulso per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento disciplinare e alla fine del primo tempo reiterava tale comportamento [..]".

Atteso che il reclamo della **A.S.D. POGGIO SAN LORENZO** consiste in una sommaria e generica contestazione del provvedimento disciplinare inflitto al calciatore Manuel TRIPPETTA, privo di idonea articolazione di motivi in fatto e diritto nonché di spunti probatori a sostegno delle proprie doglianze.

Considerato che, al contrario, le condotte ascritte al giocatore nel C.U. impugnato trovano pieno riscontro nel referto arbitrale - che come noto, ai sensi dell'art. 61 c.1 del C.G.S costituisce un mezzo di prova avente natura fidefacente – e in cui è riportato che: "[...] [doppia ammonizione] riceve una seconda ammonizione nella medesima gara. [comportamento antisportivo] mostra

CRL 287 LND/5

mancanza di rispetto nei riguardi dello spirito di Gioco

Alla segnalazione del provvedimento avvicinava il sottoscritto a distanza di 1 mt circa, e non di meno poiché fermato dai compagni, con atteggiamento intimidatorio e fare minaccioso, minacciandomi con le seguenti parole: 'ma che cazzo fischi! te oggi non esci dal campo! occhio a quello che fai!'.

Allontanato dai compagni di squadra il calciatore lasciava il terreno di gioco continuando a minacciarmi: 'vedi che devi fa! ci vediamo dopo!'. All'intervallo il calciatore, mentre mi accingevo a rientrare negli spogliatoi, reiterava tale comportamento. allontanato dai compagni. [..]".

Questa Corte, ritenuta congrua ai sensi dell'art. 36 del CGS la sanzione comminata dal giudice di prime cure al giocatore Manuel TRIPPETTA riguardo alle reiterate condotte poste in essere dallo stesso

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE F.to Livio Proietti IL PRESIDENTE F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 17 marzo 2023

IL SEGRETARIO Claudio Galieti IL PRESIDENTE Melchiorre Zarelli